

REGOLAMENTO (CE) N. 351/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/36/CE introduce un approccio armonizzato in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità attraverso l'armonizzazione delle regole e delle procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.
- (2) Per ottimizzare l'uso delle limitate risorse a loro disposizione, è opportuno che le autorità di ispezione competenti di ciascuno Stato membro effettuino le ispezioni a terra in via prioritaria su quelle categorie di operatori e aeromobili che hanno maggiori probabilità di presentare carenze in materia di sicurezza.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ⁽¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).
- ⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

- 1) «definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento;
- 2) «soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.

Articolo 2**Criteri di definizione delle priorità**

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/36/CE, gli Stati membri danno la priorità alle ispezioni a terra dei seguenti soggetti che atterrano presso uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo:

- 1) soggetti che costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);
- 2) i soggetti individuati sulla base di un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che indica la necessità di accertare ulteriormente l'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza attraverso ispezioni a terra sistematiche su detti soggetti. Sono compresi i soggetti che sono stati rimossi dall'elenco dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul territorio della Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 («elenco comunitario»);
- 3) i soggetti individuati sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri o dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005;
- 4) gli aeromobili gestiti nella Comunità dagli operatori che figurano nell'allegato B dell'elenco comunitario;
- 5) gli aeromobili gestiti da altri operatori certificati nello stesso Stato di un qualsiasi operatore che figura simultaneamente nell'elenco comunitario.

⁽³⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.